



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 13/01/2025

DETERMINAZIONE N. 6/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELLA SOCIETÀ "IMMOBILIARE LINEACASA DI BOCELLI VALERIO & C. S.A.S."

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo alla società "Immobiliare Lineacasa di Bocelli Valerio & c. s.a.s.", con sede in Brescia viale Italia n. 7, iscritta nel Registro delle Imprese al n. 01219080171;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 241900 del Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 1° aprile 1980, l'attività di intermediazione immobiliare e che il signor Valerio Bocelli risulta essere socio accomandatario e preposto alla mediazione;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 110996 dell'8 agosto 2023, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per i seguenti periodi:

- dal 1° gennaio 2018 all'8 febbraio 2019,
- dal 14 febbraio 2021 al 9 aprile 2021;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 27 agosto 2024, prot. n. 71236, a carico dell'impresa in parola, nella persona del socio accomandatario signor Valerio Bocelli che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza effettuata tramite collegamento realizzato attraverso la piattaforma Google Meet in data 12 settembre 2024, alla quale è risultato assente, come da verbale di audizione n. 24040/AU;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di intermediazione immobiliare dal 1° gennaio 2018 all'8 febbraio 2019 e dal 14 febbraio 2021 al 9 aprile 2021 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3

comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il signor Valerio Bocelli ha stipulato, in data 9 aprile 2021 una polizza con efficacia retroattiva dal 9 aprile 2019, pertanto a copertura del solo periodo dal 14 febbraio 2021 al 9 aprile 2021, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5/c del 18 maggio 2023, che prevede una specifica disciplina sia per i casi scopertura assicurativa che per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per quattordici giorni a carico della società "Immobiliare Lineacasa di Bocelli Valerio & c. s.a.s.", nella persona del socio accomandatario signor Valerio Bocelli;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti della società "Immobiliare Lineacasa di Bocelli Valerio & c. s.a.s." nella persona del socio accomandatario signor Valerio Bocelli, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni quattordici, precisamente dal al 12 al 25 marzo 2025 compresi;

a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990.

Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr.ssa Cristiana Elena Taioli)